

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008) (emanato con decreto rettorale 20 novembre 2014, n. 528)

INDICE

TITOLO I – NORME E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (*Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro*)
Articolo 2 (*Definizioni*)

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Capo I - Soggetti

Articolo 3 (*Datore di lavoro*)
Articolo 4 (*Dirigenti*)
Articolo 5 (*Preposti*)
Articolo 6 (*Lavoratori*)
Articolo 7 (*Responsabile delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio*)
Articolo 8 (*Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)*)
Articolo 9 (*Altre figure professionali del SGS d'ateneo*)

Capo II – Responsabilità e autorità del rettore

Articolo 10 (*Rettore – Obblighi generali*)
Articolo 11 (*Rettore – Obblighi esclusivi*)

Capo III – Responsabilità e autorità generali dei dirigenti

Articolo 12 (*Dirigenti – Generalità, obblighi e delega*)
Articolo 13 (*Dirigenti – Obblighi generali non delegabili*)
Articolo 14 (*Dirigenti – Obblighi delegabili*)
Articolo 15 (*Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione*)
Articolo 16 (*Delega in materia di sicurezza*)

Capo IV – Responsabilità e autorità specifiche di alcuni dirigenti

Articolo 17 (*Direttori di dipartimento, direttore della scuola di dottorato*)
Articolo 18 (*Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca*)
Articolo 19 (*Dirigenti delle Strutture tecnico-amministrative*)
Articolo 20 (*Doveri specifici della direzione risorse umane e organizzazione*)
Articolo 21 (*Doveri specifici della direzione infrastrutture*)

Capo V – Responsabilità e autorità delle altre figure del SGS

Articolo 22 (*Preposti*)
Articolo 23 (*Lavoratori – Obblighi*)
Articolo 24 (*Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)*)
Articolo 25 (*Servizio prevenzione e protezione altri soggetti del SGS*)

TITOLO III - ANALISI DELLO STATO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Articolo 26 (*Documento di Valutazione dei Rischi d'Ateneo (DVR)*)
Articolo 27 (*Controlli e verifiche*)
Articolo 28 (*Miglioramento continuo*)

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 (*Aggiornamento del Regolamento*)
Articolo 30 (*Norma finale*)
Articolo 31 (*Entrata in vigore*)

ALLEGATO I – Modello di delega in materia di sicurezza

TITOLO I – NORME E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro)

1. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", si stabilisce il sistema di gestione per la sicurezza e la salute d'ateneo secondo i principi e le caratteristiche contenute nel presente Regolamento.
2. Tale sistema è finalizzato a garantire la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la tutela della salute del personale che presta la propria attività lavorativa presso l'Università luav di Venezia.
3. Le iniziative ed i comportamenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori costituiscono un elemento importante per la valutazione dell'attività di ogni dipendente dell'Ateneo.

Articolo 2

(Definizioni)

Nel presente regolamento verranno utilizzate le seguenti definizioni:

1. Sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (SGS): insieme di struttura organizzativa, responsabilità e autorità, procedure e procedimenti di lavoro, verifiche, risorse e di quanto altro necessario per attuare, con un approccio sistematico, integrato e pianificato, la conduzione d'ateneo in regime di sicurezza. Gli elementi del SGS sono: l'organizzazione, l'analisi dello stato attuale, la pianificazione, l'attuazione, i controlli, le verifiche, il riesame e l'introduzione di azioni correttive e preventive per il miglioramento continuo.
2. Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
3. Dirigente: persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
4. Preposti: persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito loro, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
5. Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa con o senza retribuzione nell'ambito dell'ateneo. Al lavoratore così definito è equiparato: il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
6. Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca in laboratorio: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, è responsabile dello svolgimento di attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio.
 - a) Responsabile dell'attività di didattica è il titolare dell'insegnamento identificato come tale da delibera del consiglio di dipartimento;
 - b) responsabile dell'attività di ricerca è il soggetto che individualmente o come coordinatore di gruppo è responsabile scientifico di un'attività di ricerca finanziata o di ricerca libera identificato come tale da delibera del consiglio di dipartimento e del consiglio del sistema dei laboratori.
7. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona con le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è designato dal rettore, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e da lui direttamente dipendente.

8. Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il rettore ai fini della valutazione dei rischi, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

9. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

10. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Università, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

11. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

12. Unità organizzative e produttive (UOP): strutture finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Sono unità organizzative e produttive i dipartimenti, le strutture tecnico-amministrative, i centri di servizio o di assistenza, nonché ogni altro elemento organizzativo singolo o aggregazione di elementi organizzativi omogenei, dotati di poteri di spesa e di gestione, istituiti dall'università ed individuati negli atti generali di ateneo.

Le unità organizzative e produttive possono essere sotto la responsabilità di un direttore di dipartimento, di un dirigente della struttura tecnico-amministrativa o di altri soggetti specificamente individuati. L'ambito di responsabilità di ciascuno dei soggetti è dinamico e varia nel tempo in relazione alle attività di comunicazione, decisionali ed esecutive condotte dai soggetti medesimi. Ogni ambito di responsabilità può essere costituito dai seguenti elementi:

- a) risorse materiali immobili (edifici, ambienti di lavoro, laboratori)
- b) risorse materiali mobili (macchinari, strumenti, attrezzature, mobilio)
- c) risorse umane dipendenti gerarchicamente (persone)
- d) risorse umane non dipendenti gerarchicamente ma afferenti, per i compiti operativi, alla struttura di cui ai precedenti punti a) e b).

13. Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Devono essere considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede.

14. Dispositivo di protezione individuale (DPI): attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Capo I – Soggetti

Articolo 3 (Datore Di Lavoro)

1. Il datore di lavoro è il rettore quale rappresentante legale dell'università.

Articolo 4 (Dirigenti)

1. Ai soli fini del presente Regolamento si intendono per "dirigenti" dell'Università luav di Venezia i seguenti soggetti:

- a) direttori di dipartimento,
- b) direttore amministrativo,

- c) dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori,
 - d) dirigenti/coordinatori delle aree tecnico-amministrative.
2. In questo regolamento quando si utilizzerà il termine "dirigente" si intenderanno sempre tutti i soggetti di cui al punto 1 del presente articolo.

Articolo 5
(Preposti)

1. Ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e per l'attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ai fini del presente Regolamento, si intendono per "preposti", i seguenti soggetti:
- a) per i corsi di studio dotati di spazi e personale assegnato, il direttore e il docente in aula;
 - b) per la scuola di dottorato, il direttore e il docente in aula;
 - c) per il sistema dei laboratori, il responsabile di divisione e i responsabili delle attività di ricerca in laboratorio;
 - d) per le aree tecnico amministrative dell'Ateneo che costituiscono articolazioni delle aree, i rispettivi responsabili,
2. Inoltre, assumono la veste di preposti tutti coloro che vengono designati per iscritto dal dirigente per questa funzione.
3. Il dirigente che intende nominare i preposti deve comunicare al SPP i nominativi con lettera che includa l'accettazione degli stessi ed indichi con precisione la funzione e gli spazi nei quali il preposto è chiamato a svolgere la propria attività di sorveglianza e controllo. Anche eventuali cessazioni devono essere comunicate.

Articolo 6
(Lavoratori)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per "lavoratori" dell'ateneo:
- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università;
 - b) il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata;
 - c) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio o quando, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Articolo 7
(Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio:
- a) il titolare dell'insegnamento identificato come tale da delibera del consiglio di dipartimento;
 - b) il soggetto che individualmente o come coordinatore di gruppo è responsabile scientifico di un'attività di ricerca finanziata o di ricerca libera identificato come tale da delibera del consiglio di dipartimento e del consiglio del sistema dei laboratori;
 - c) il relatore di tesi di laurea che vengono svolte nei laboratori del dipartimento o presso sedi esterne.

Articolo 8
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP))

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il soggetto designato dal rettore ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e da lui direttamente dipendente, per svolgere le funzioni previste dalla politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro del presente Regolamento.

Articolo 9
(Altre figure professionali del SGS d'ateneo)

1. Servizio di prevenzione e protezione d'ateneo: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'ateneo finalizzati alle attività previste dal D.Lgs. 81/2008.
2. Medico competente d'ateneo: soggetto nominato dal rettore di cui si possono avvalere i dirigenti, ai sensi e per le funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.

3. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: soggetto eletto dai lavoratori ai sensi del regolamento luav per le funzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 secondo modalità previste da specifici accordi.

Capo II – Responsabilità e autorità del rettore

Articolo 10

(Rettore – Obblighi generali)

1. Al rettore spetta la promozione, il coordinamento e il controllo del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (SGS).
2. Al rettore competono le attività di promozione delle azioni organizzative, di coordinamento e di formazione per tutti i dirigenti necessarie per lo sviluppo del SGS.
3. Al rettore competono inoltre le attività di supervisione e vigilanza sul SGS.
4. Al rettore compete la risoluzione di divergenze insorte tra i dirigenti in merito alle problematiche inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e la gestione del SGS d'ateneo.
5. Il rettore convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, tutti i dirigenti per esaminare gli aspetti di carattere generale inerenti la conduzione del SGS e per l'analisi dello stato di attuazione del SGS. Tale riunione può coincidere con la riunione in seduta congiunta ed allargata del senato accademico e della commissione ricerca scientifica a cui partecipano anche tutti i dirigenti delle Strutture tecnico-amministrative. Durante questa riunione vengono esaminate ed approvate le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute in tutto l'ateneo. In queste sedi viene inoltre riesaminata l'efficacia del SGS.

Articolo 11

(Rettore – Obblighi esclusivi)

1. Sono obblighi esclusivi non delegabili del rettore:
 - a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. Il rettore inoltre:
 - a) designa il medico competente;
 - b) indice, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione.

Capo III – Responsabilità e autorità generali dei dirigenti

Articolo 12

(Dirigenti – Generalità, obblighi e delega)

1. Al dirigente competono gli obblighi generali non delegabili di cui al successivo articolo 13 (Dirigenti – Obblighi generali non delegabili) e gli obblighi delegabili di cui ai successivi articolo 14 (Dirigenti – Obblighi delegabili) e articolo 15 (Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione).
2. Qualora il dirigente decida di delegare alcuni degli obblighi di sua competenza e previsti dall'articolo 12 lo deve fare secondo le modalità previste all'articolo 16 (Delega in materia di sicurezza) del presente Regolamento. Qualora il dirigente decida di non delegare alcuni degli obblighi delegabili, l'adempimento degli obblighi medesimi resta di sua esclusiva responsabilità.
3. Ogni dirigente deve dare comunicazione tempestiva al rettore e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli obblighi delegati all'interno dell'unità organizzativa o del laboratorio di cui è responsabile.
4. Anche qualora abbia delegato uno o più obblighi, al dirigente spetta la vigilanza sull'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute nell'ambito della propria unità organizzativa e produttiva o del proprio laboratorio.

Articolo 13

(Dirigenti – Obblighi generali non delegabili)

1. I dirigenti devono:
 - a) osservare e far osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e quanto indicato nel presente Regolamento;
 - b) in relazione alla natura delle attività di cui sono responsabili, valutare, con la consulenza del RSPP e del medico competente, nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei

procedimenti, delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adoperarsi per la riduzione dei rischi medesimi;

c) per lo svolgimento di tali attività emanare, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici ed hanno il potere di diffida e, ove necessario, interrompono l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente;

d) nominare formalmente uno o più preposti con la funzione di raccordo per agevolare la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione tra il dirigente e tutti gli altri soggetti d'ateneo, in particolare il servizio prevenzione e protezione. Ogni dirigente deve dare informazione tempestiva al servizio prevenzione e protezione d'ateneo dell'individuazione formale di uno o più preposti.

2. Per gli spazi comuni a più strutture sono responsabili i dirigenti assegnatari degli spazi stessi.

Articolo 14

(Dirigenti – Obblighi delegabili)

1. Al dirigente della singola unità organizzativa e produttiva competono i seguenti obblighi, che possono essere delegati nelle forme precisate all'articolo 16 (delega in materia di sicurezza):

a) organizzare il servizio di prevenzione e protezione interno all'unità organizzativa e produttiva e designare gli addetti al servizio stesso;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

d) nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;

e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni d'ateneo in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

2. Il dirigente ha l'obbligo di fornire al servizio prevenzione e protezione le informazioni richieste in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi operativi;

d) i dati degli infortuni e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. I dirigenti delle unità organizzative e produttive o dei laboratori che stipulano contratti e convenzioni con soggetti esterni all'ateneo devono provvedere a inserire nei documenti medesimi gli obblighi dei contraenti in materia di gestione della sicurezza e della salute sentito il servizio di prevenzione e protezione, in adempimento dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 15

(Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione)

1. Il dirigente provvede affinché ciascun lavoratore in servizio riceva l'informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare ogni lavoratore, così come definito all'articolo 6 del presente regolamento, deve ricevere un'adeguata informazione su:
- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità organizzativa e produttiva in generale;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni d'ateneo in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
 - g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso.
2. Il dirigente ha l'obbligo di assicurare la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dei lavoratori, così come definiti all'Articolo 6 del presente regolamento, in particolare:
- a) ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, come previsto dall'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni e alle attività di servizio, didattica o di ricerca svolte;
 - b) la formazione deve avvenire in occasione:
 - i. dell'assunzione, dell'inizio delle attività di servizio, didattica o di ricerca;
 - ii. del trasferimento o cambiamento di mansioni, di attività di servizio, didattica o di ricerca svolte;
 - iii. dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
 - c) la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Articolo 16

(Delega in materia di sicurezza)

1. I dirigenti possono procedere alla delega, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (allegato I), quando sono impossibilitati ad esercitare da soli o di persona i poteri-doveri connessi alla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per la complessità e l'ampiezza dell'unità organizzativa e produttiva, per la pluralità di sedi e unità organizzative, o per altre ragionevoli, effettive e costanti esigenze.

Capo IV – Responsabilità e autorità specifiche di alcuni dirigenti

Articolo 17

(Direttori di dipartimento, direttore della scuola di dottorato, dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori)

1. Gli obblighi del dirigente si applicano al direttore di dipartimento, al direttore della scuola di dottorato, al dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Al direttore di dipartimento, al direttore della scuola di dottorato, al dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori spettano:
- a) la promozione, il coordinamento e il controllo del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
 - b) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al servizio prevenzione e protezione della nomina dei preposti e in concomitanza con tale nomina garantire agli stessi l'informazione e la formazione sui loro diritti e sui loro doveri in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sui contenuti del presente Regolamento. L'adempimento degli obblighi di informazione e di formazione ai preposti deve essere documentato;

c) la convocazione periodica, almeno una volta all'anno, di tutti i preposti e i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio, per esaminare gli aspetti inerenti la conduzione e l'analisi dello stato di attuazione del SGS, del dipartimento e della scuola di dottorato, dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori. Durante questa riunione vengono esaminate ed approvate le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute nonché l'efficacia del SGS. Tale convocazione deve essere estesa al responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai RLS, al medico competente e ad altri eventuali soggetti in relazione agli argomenti da trattare.

3. Con riferimento all'articolo 14 (Dirigenti – Obblighi delegabili) del presente Regolamento, i dirigenti sono responsabili di:

- a) fornire i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori coinvolti nelle attività di laboratorio;
- b) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori coinvolti nelle attività didattiche, in particolare degli studenti per tutta la durata degli studi universitari, delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti di lavoro utilizzati per scopi didattici;
- c) relativamente alle attività connesse alla didattica e alla ricerca, fornire al servizio prevenzione e protezione le informazioni richieste in merito a:
 - i. insorgenza di pericoli;
 - ii. organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
 - iii. descrizione degli impianti e dei processi operativi;
- d) relativamente ai lavoratori interessati dalle attività didattiche e di ricerca, informare la direzione risorse umane e organizzazione sugli infortuni per l'aggiornamento del registro infortuni;
- e) garantire per i luoghi di pertinenza che le vie di circolazione che conducono ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrati allo scopo di consentirne l'utilizzo per ogni evenienza.

4. Qualora vi siano spazi condivisi in uno stesso edificio, i dirigenti devono coordinarsi tra loro per la gestione dell'emergenza e per l'attuazione delle relative misure organizzative. A tal fine deve essere definito a quale dirigente spetti la competenza del coordinamento.

5. Con riferimento all'articolo 15 (Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione) del presente Regolamento, i dirigenti, per il personale e per tutti gli studenti che accedono agli spazi di pertinenza relativamente ai rischi connessi alle attività didattiche e di ricerca e alla gestione dell'emergenza, sono responsabili di assicurare che ciascun lavoratore riceva la necessaria informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

6.1. I dirigenti sono responsabili:

per le attrezzature di lavoro usate per le attività didattiche e di ricerca, di:

- a) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
- b) attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
- c) prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro:
 - i. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - ii. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - iii. i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - i. installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - ii. utilizzate correttamente;
 - iii. oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d'uso;
 - iv. disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone;
 - v. abbiano esposta la segnaletica di sicurezza e di corretto utilizzo.

6.2 in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare per le attività didattiche e di ricerca, di:

- a) fornire ai lavoratori i DPI idonei;
- b) mantenere in efficienza i DPI;
- c) fornire ai lavoratori informazioni in merito ai DPI ed istruzioni per l'uso;
- d) addestrare i lavoratori in caso di uso di DPI particolari;

6.3 in materia di movimentazione manuale dei carichi, di:

- a) adottare le misure organizzative per limitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
- b) qualora non sia possibile limitare la movimentazione manuale dei carichi ricorrere a mezzi appropriati per evitare il rischio che comporta la movimentazione stessa.

6.4 in materia di uso di attrezzature munite di videoterminali, di:

- a) adottare le misure appropriate per ridurre i rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;
6.5 in materia di agenti cancerogeni e mutageni, agenti chimici, agenti biologici, di:
a) definire e adottare misure generali e specifiche di protezione per la prevenzione dei rischi;
b) adottare le misure preventive e protettive tecniche, organizzative e procedurali applicabili;
c) assicurare l'informazione e la formazione in materia.

Con riferimento a tutti i contenuti del presente articolo è compito dei dirigenti adempiere ai propri obblighi attraverso un coordinamento permanente con tutte le persone coinvolte nel sistema di gestione per la sicurezza all'interno degli spazi di pertinenza e delle altre strutture d'ateneo coinvolte.

Articolo 18

(Responsabili dell'attività di didattica e di ricerca)

1. Ai responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, nominati dal direttore di dipartimento e/o dal dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori, dal direttore scientifico della divisione sistema dei laboratori ed identificati dall'articolo 2 comma 5 del D.M. 363/98 nonché dall'articolo 7 capo I del presente Regolamento, competono gli obblighi ed attribuzioni espressamente indicati dagli articoli 5 e 9 del medesimo decreto, quali:

- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi d'ateneo di cui all'articolo 26 del presente regolamento, sulla base della valutazione dei rischi;
c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

2. I responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, unitamente al datore di lavoro, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione, anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

Articolo 19

(Dirigenti delle strutture tecnico-amministrative)

1. Gli obblighi del dirigente si applicano ai dirigenti delle strutture tecnico-amministrative secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute previsti nel presente articolo, qualora una struttura ospiti due o più direzioni, il dirigente deve coordinarsi per i propri adempimenti con gli altri dirigenti che svolgono attività presso l'unità organizzativa e produttiva.

3. Con riferimento all'articolo 14 (Dirigenti – Obblighi delegabili) del presente Regolamento, il dirigente:

- a) è responsabile di fornire i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori coinvolti nelle attività della struttura di sua competenza;
b) è responsabile di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori coinvolti nelle attività della struttura di sua competenza delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro;
c) relativamente alle attività connesse alla Struttura di cui è responsabile ovvero qualora svolga attività di servizio per altre unità organizzative e produttive, fornisce al servizio prevenzione e protezione informazioni in merito a:

- i. insorgere dei pericoli;
- ii. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- iii. la descrizione degli impianti e dei processi operativi;
- d) relativamente ai lavoratori della struttura di cui è responsabile, informa la direzione risorse umane e organizzazione per l'aggiornamento del registro infortuni e delle malattie professionali.

4. Con riferimento all'articolo 15 (Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione) del presente Regolamento, il dirigente:

- a) è responsabile di garantire l'informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per il personale da lui dipendente relativamente ai rischi connessi alle attività della struttura di sua competenza e alla gestione dell'emergenze;
- b) garantisce a i lavoratori della struttura di sua competenza l'informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011;
- c) garantisce l'informazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro agli ospiti e ai visitatori della struttura di sua competenza.

5. Il dirigente:

- a) è responsabile di garantire per i locali di sua competenza che le vie di circolazione che conducono ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrati allo scopo di consentirne l'utilizzo per ogni evenienza;
- b) per garantire il completo utilizzo delle vie di circolazione e delle uscite di emergenza per tutta la struttura di sua competenza, si deve coordinare con gli altri dirigenti presenti nella struttura;
- c) è responsabile per la manutenzione tecnica e per l'eliminazione dei difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori per i luoghi di lavoro, per gli impianti e per i dispositivi acquistati dalla struttura di sua competenza o ricevuti dalla struttura di cui è responsabile in usufrutto da soggetti esterni all'ateneo. Altri soggetti d'ateneo possono essere responsabili della manutenzione e dell'eliminazione dei difetti di cui sopra solo in caso di diverso accordo formalmente convenuto e sottoscritto da tutti i dirigenti interessati;
- d) diventa responsabile anche della manutenzione e della pulizia dei luoghi di lavoro (spazi comuni e spazi della didattica della struttura di cui è responsabile), degli impianti e dei dispositivi forniti dalla direzione o da altri soggetti d'ateneo quando utilizza i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi forniti da altri soggetti d'ateneo in modo difforme dalle indicazioni ricevute dai soggetti medesimi;
- e) diventa responsabile della manutenzione e della pulizia dei luoghi di lavoro quando introduce impianti o dispositivi non previsti per il luogo di lavoro così come era stato originariamente consegnato alla struttura di cui è responsabile la Direzione ovvero senza avere concordato in via preventiva le modifiche ottenendo la formale autorizzazione a procedere.

6. Il dirigente è inoltre responsabile per le attrezzature di lavoro usate per le attività della struttura di sua competenza di:

- a) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
- b) attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
- c) prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro:
 - i. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - ii. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - iii. i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - i. installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - ii. utilizzate correttamente;
 - iii. oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d'uso;
 - iv. disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone.

Per l'uso dei dispositivi di protezione individuale, (DPI) fare in modo di:

- a) fornire ai lavoratori i DPI idonei;
- b) mantenere in efficienza i DPI;
- c) fornire ai lavoratori informazioni in merito ai DPI ed istruzioni per l'uso;
- d) addestrare i lavoratori in caso di uso di DPI particolari.

In materia di movimentazione manuale dei carichi, di:

- a) adottare le misure organizzative per limitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;

b) qualora non sia possibile limitare la movimentazione manuale dei carichi ricorrere a mezzi appropriati per evitare il rischio che comporta la movimentazione stessa.

In materia di uso di attrezzature munite di video terminali:

a) adottare le misure appropriate per ridurre i rischi per la vista, ai problemi legati alla postura e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

In materia di agenti cancerogeni e mutageni, agenti chimici, agenti biologici:

a) adottare le misure preventive e protettive tecniche, organizzative e procedurali applicabili;

b) definire procedure da adottare in caso di incidenti o di emergenze

c) assicurare l'informazione e la formazione in materia di sostanze cancerogene e mutagene.

7. Con riferimento a tutti i contenuti del presente articolo è compito del dirigente adempiere ai propri obblighi attraverso un coordinamento permanente con tutte le persone coinvolte nel sistema di gestione per la sicurezza d'ateneo.

Articolo 20

(Doveri specifici della direzione risorse umane e organizzazione)

1. La direzione risorse umane e organizzazione organizza i corsi di formazione su proposta del servizio prevenzione e protezione.

2. Per quanto attiene gli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08, la direzione risorse umane e organizzazione è responsabile:

a) dell'organizzazione e della gestione della sorveglianza sanitaria;

b) della tenuta e dell'aggiornamento del registro degli infortuni e delle malattie professionali.

In questo registro sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

3. La direzione risorse umane e organizzazione fornisce al servizio prevenzione e protezione informazioni in merito ai dati degli infortuni comunicati dalle unità organizzative e produttive e delle malattie professionali comunicate dal medico competente.

Articolo 21

(Doveri specifici della direzione infrastrutture)

1. La direzione infrastrutture è responsabile:

a) di fornire agli utenti luoghi di lavoro, impianti e dispositivi conformi alle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

b) di fornire agli utenti indicazioni attraverso segnaletica adeguata, ed istruzioni documentate (istruzioni d'uso) al fine di garantire un utilizzo sicuro degli spazi, degli impianti e dei dispositivi messi a disposizione;

c) per la manutenzione tecnica e per l'eliminazione dei pericoli che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori per i luoghi di lavoro, per gli impianti e per i dispositivi acquistati, forniti e messi a disposizione dalla direzione agli utenti d'ateneo;

d) della manutenzione e della pulizia dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi forniti dalla direzione quando utilizzati dagli altri soggetti d'ateneo in modo conforme alle indicazioni ricevute dalla direzione stessa;

e) di rilasciare l'autorizzazione preventiva all'introduzione di impianti o dispositivi non previsti per il luogo di lavoro così come era stato originariamente consegnato e di provvedere ad attuare le modifiche preventive al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti;

f) di allegare ad ogni contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione il DUVRI per la sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

g) di installare e mantenere la segnaletica e l'attrezzatura antincendio, come previsto dal decreto ministeriale 10 marzo 1998.

2. La direzione infrastrutture fornisce al servizio prevenzione e protezione informazioni in merito a:

a) la natura dei pericoli collegati agli edifici (dal punto di vista delle strutture, degli impianti e degli arredi) ed alle attività che la direzione, anche attraverso appaltatori o prestatori d'opera, svolge all'interno dei luoghi di lavoro d'ateneo;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive relativamente alla gestione e alla manutenzione degli edifici quando tali operazioni abbiano delle conseguenze per la sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro;

c) la descrizione dei processi operativi, in particolare per quanto attiene la gestione dei contratti d'appalto al fine del rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08;

- d) le prescrizioni dei Vigili del Fuoco in merito al CPI, certificato prevenzione incendi.
3. La direzione infrastrutture è responsabile per le attrezzature di lavoro e per gli arredi forniti ai lavoratori di:
- a) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro;
 - b) attuare le misure tecniche adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature;
 - c) prendere in considerazione all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro:
 - i. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - ii. i pericoli presenti nell'ambiente di lavoro;
 - iii. i pericoli derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - i. installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - ii. oggetto di idonea manutenzione e corredate da apposite istruzioni d'uso;
 - iii. disposte in modo da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone;
4. La direzione infrastrutture è responsabile della gestione degli spazi occupati dai soggetti terzi.

Capo V – Responsabilità e autorità delle altre figure del SGS

Articolo 22 (Preposti)

1. Il preposto deve segnalare al dirigente situazioni di difformità dalla legislazione, dalla normativa tecnica e da quanto contenuto nel presente Regolamento e in caso di pericolo vietare lo svolgimento dei compiti al personale nei confronti del quale ricopre posizioni di preminenza.
- In particolare il preposto deve:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione.
2. Il preposto in aula:
- a) segnala tempestivamente al dirigente ogni condizione di affollamento verificato in aula;
 - b) si assicura che sia data informazione, ai presenti in aula, in merito ai pericoli presenti, alle attrezzature in uso, sia della scuola, sia proprie, (computers, ciabatte elettriche, ecc.), sui corretti comportamenti da tenere in aula, in particolare rispetto all'ordine e alla pulizia;
 - c) informa i presenti in merito le misure previste in caso di emergenza e alle attrezzature antincendio e di primo soccorso;
 - d) osserva e si adopera per far osservare le condizioni di sicurezza in aula e di seguire le procedure previste per la gestione delle emergenze.
3. I compiti del preposto possono essere specificati dal dirigente. Tali compiti possono comprendere alcuni degli obblighi di cui all'articolo 14 (Dirigenti – Obblighi delegabili), articolo 15 (Dirigenti – Obblighi di informazione e formazione). Il trasferimento di tali obblighi deve avvenire tramite delega conformemente a quanto previsto all'articolo 16 (Delega in materia di sicurezza) del presente Regolamento.

Articolo 23

(Lavoratori – Obblighi)

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei luoghi, dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) sottoporsi ai programmi di informazione, di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - i) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
3. Durante l'uso delle attrezzature di lavoro i lavoratori devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
 - a) utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
 - b) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
 - c) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
4. Per l'uso dei dispositivi di protezione individuale i lavoratori devono rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
 - a) utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento.
 - b) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - c) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 24

(Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP))

1. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione d'ateneo (RSPP) ha il compito di:
 - a) garantire il coordinamento delle attività d'ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - b) collaborare alla stesura ed all'avanzamento del programma di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori e studenti d'ateneo;
 - c) verificare la corretta applicazione della politica d'ateneo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 - d) redigere il DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
2. Il RSPP svolge funzioni di consulenza e supporto al rettore e ai dirigenti nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, nella individuazione delle misure di prevenzione e protezione e nella predisposizione del programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Articolo 25

(Servizio prevenzione e protezione altri soggetti del SGS)

1. Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) assolve alle funzioni di cui stabilite dal D.Lgs. 81/2008; in particolare il SPP collabora con il rettore, i dirigenti, i responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, i responsabili di laboratorio, i preposti:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione d'ateneo;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui al D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività d'Ateneo;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni prevista dal D.Lgs 81/2008.
2. Il medico competente assolve ai compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare redige e sviluppa il protocollo sanitario.
3. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza svolgono le attività specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008 di cerniera fra i lavoratori e il datore di lavoro. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurare adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

TITOLO III - ANALISI DELLO STATO E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Articolo 26

(Documento di valutazione dei rischi d'ateneo (DVR))

1. Il Documento di valutazione dei rischi d'ateneo, di seguito denominato DVR, è elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Il DVR è elemento preliminare ed imprescindibile alle successive fasi di pianificazione, attuazione e controllo secondo un approccio che persegue il miglioramento continuo del SGS.
3. La realizzazione ed il costante aggiornamento del DVR devono costituire un momento di crescita del patrimonio di conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte di tutti i soggetti d'ateneo.
4. La realizzazione ed il costante aggiornamento del DVR nelle diverse aree e attività deve avvenire mediante un processo continuo di coinvolgimento ed apprendimento da parte di tutti i soggetti d'ateneo. La capacità di identificazione, valutazione e contenimento dei rischi deve essere gradualmente trasferita dal servizio di prevenzione e protezione a tutto il personale d'ateneo.
5. Il DVR d'ateneo è costituito dall'insieme dei DVR di tutte le unità di palazzo.
6. Il DVR è redatto dal RSPP, attraverso la collaborazione dei responsabili di laboratorio, dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca, dei preposti, dei lavoratori, del servizio di prevenzione e protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. E' compito di ogni dirigente perseguire il massimo coinvolgimento di tutti i lavoratori al fine di conseguire un apprendimento organizzativo alla gestione della prevenzione.
7. Ogni DVR di Unità di Palazzo è costituito da più sezioni specifiche contenenti la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione ed il programma della loro attuazione, distinte per tipologie di rischio (incendio, utilizzo di videoterminali, luoghi di lavoro e attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, cancerogene, mutagene e biologiche, rumore, radiazioni ionizzanti, stress, ecc.)
8. Ogni DVR contiene informazioni in merito ai soggetti che operano, alle attività svolte, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate e agli aspetti organizzativi.
9. Sulla base della valutazione dei rischi, dell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e della pianificazione delle stesse il dirigente si adopererà per il reperimento delle risorse per l'attuazione di quanto contenuto nel DVR per l'unità organizzativa e produttiva e per le attività di cui è responsabile.

Articolo 27
(*Controlli e verifiche*)

1. Le prestazioni conseguite dall'Ateneo in materia di sicurezza devono essere misurabili; questo costituisce premessa imprescindibile per individuare le azioni da intraprendere per migliorare nel tempo le prestazioni stesse.
2. Conformemente alla normativa vigente, al presente Regolamento i controlli e le verifiche vengono svolti:
 - a) dal datore di lavoro per i compiti di competenza previsti dal presente Regolamento;
 - b) dai dirigenti relativamente alla unità organizzativa e produttiva e agli ambiti di attività di cui sono responsabili per i compiti di competenza previsti dal presente Regolamento;
 - c) dal responsabile del servizio prevenzione e protezione per i compiti di competenza previsti dal presente Regolamento.

Articolo 28
(*Miglioramento continuo*)

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono procedere almeno una volta all'anno al riesame del DVR.
2. In sede di riesame del DVR, sulla base dei risultati dei controlli e delle verifiche dovrà essere decisa dal datore di lavoro e dai dirigenti, sentito il responsabile del servizio prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed eventualmente altre figure del SGS, l'introduzione di azioni correttive e preventive volte al miglioramento continuo del SGS.
3. Tali azioni correttive e preventive dovranno essere documentate a cura del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
4. I risultati del riesame del DVR devono essere esaminati in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29
(*Aggiornamento del Regolamento*)

1. Il presente Regolamento deve essere riesaminato dal datore di lavoro, dai dirigenti e dal RSPP alla luce delle osservazioni al SGS almeno una volta all'anno nel corso della riunione prevista per il riesame del SGS d'Ateneo prevista dall'articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
2. Dal verbale di questa riunione deve risultare la continua e completa validità del Regolamento ovvero la necessità che venga sottoposto a modifica, in questo caso deve essere specificato in quali parti e secondo quali modalità deve essere sottoposto ad aggiornamento.

Articolo 30
(*Norma finale*)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO I - Modello di delega in materia di sicurezza

<p>Atto di delega ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del sistema di gestione della sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università luav di Venezia.</p>	<p>Dg/ Repertorio n. prot. n. del titolo classe fascicolo /</p>
--	--

Al/Alla Sig./Sig.ra _____

e p.c. Al rettore dell'Università luav di Venezia
Al responsabile del servizio prevenzione e protezione

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare gli articoli 16 e 18;
considerato che, ai sensi dell'art. 16 del regolamento del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università luav di Venezia, emanato con decreto rettorale del 20 novembre n. 528 appare necessaria la delega di taluni compiti inerenti la tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori;
valutata la comprovata esperienza e la sussistenza dei necessari requisiti di professionalità in possesso del/la Sig./Sig.ra, che risulta quindi essere persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente, con il presente atto

Il sottoscritto, in qualità di "Dirigente" ai sensi del Regolamento del sistema di gestione della sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università luav di Venezia,

delega

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del regolamento del sistema di gestione della sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università luav di Venezia, il/la Sig./Sig.ra per le strutture, le seguenti funzioni previste nell'art. 14 dello stesso regolamento, ed in particolare:

-
-
-
-
-

Il Dirigente Responsabile

Il Delegato (per accettazione dell'atto di nomina e del Regolamento)

Allegato:
Regolamento del sistema di gestione della sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Università luav di Venezia

Venezia,